

ACCORDO RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE FUNZIONALE TEMPORANEA ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DI PERSONALE DIPENDENTE DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, BARBERINO TAVARNELLE, FIESOLE, FIGLINE E INCISA V.NO, GREVE IN CHIANTI, IMPRUNETA, LONDA, PONTASSIEVE, PELAGO, REGGELLO, RIGNANO SULL'ARNO, RUFINA, SAN CASCIANO VAL DI PESA, SAN GODENZO E L'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

L'anno 2023 e questo giorno del mese di, presso la sede legale della Società della Salute Fiorentina Sud Est in Bagno a Ripoli (FI), Piazza della Vittoria 1

TRA

- **Il Comune di BAGNO A RIPOLI**, C.F. 01329130486 - con sede legale in Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria n. 1, 50012, rappresentato ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 dal dott. Stefano Benedetti, Dirigente f.f. Area Gestione Risorse Umane, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n. del, con la quale si è approvato il presente accordo;
- **Il Comune di BARBERINO TAVARNELLE**, C.F. 06877150489 con sede legale in Piazza Matteotti n. 39, 5028 – Barberino Tavarnelle rappresentato ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 dal dott. Sandro Bardotti, in qualità di Responsabile dell'area amministrativa, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n. del, con la quale si è approvato il presente accordo;
- **Il Comune di FIESOLE**, C.F. 01252310485 - con sede legale in Piazza Mino 24/26, 50014, rappresentato ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 dal Dott. Michele Magi, Responsabile del Dipartimento delle Risorse, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n. del, con la quale si è approvato il presente accordo;
- **Il Comune di FIGLINE E INCISA VALDARNO**, C.F. 06396970482 - con sede legale in Piazza del Municipio 5, 50063, rappresentato ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 dalla dott.ssa Ilaria Occhini, Dirigente dell'Area Servizi e Affari Generali, la quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n. del, con la quale si è approvato il presente accordo;
- **Il Comune di GREVE IN CHIANTI**, C.F. 01421560481 - con sede legale in Piazza Giacomo Matteotti n. 7/8, 50022 Greve in Chianti (FI), rappresentato ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 dalla dott.ssa Alessandra Capaccioli Segretaria Comunale, la quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n. del, con la quale si è approvato il presente accordo;

- **Il Comune di IMPRUNETA**, C.F. 00628510489- con sede legale in Piazza Buondelmonti n. 41, 50023 - Impruneta (FI), 500, rappresentato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dalla dott.ssa Virginia Possenti, Responsabile del Servizio Affari Generali, la quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n. del, con la quale si è approvato il presente accordo;
- **Il Comune di LONDA**, C.F.01298630482 con sede legale in Piazza Umberto I, 9 – 50060, rappresentato ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 dal dott. Moreno Fontani, Responsabile Area delle Funzioni Fondamentali di Londa e San Godenzo, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n. del, con la quale si è approvato il presente accordo;
- **Il Comune di PONTASSIEVE**, C.F. 01011320486 - con sede legale in via Tanzini, 30 50065, rappresentato ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 dal dott. Francesco Cammilli, Responsabile Ufficio di Staff e Programmazione e controllo/Staff del Sindaco, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n. del, con la quale si è approvato il presente accordo;
- **Il Comune di PELAGO**, C.F. 01369050487 con sede legale in Via Pontevecchio,1 - 50060 Pelago (FI), rappresentato ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 dalla dott.ssa Francesca Guidotti, Responsabile del Servizio Affari Generali, la quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n. del, con la quale si è approvato il presente accordo;
- **Il Comune di REGGELLO**, C.F. 01421240480 con sede legale in P.zza Roosevelt 1, 50066 Reggello (FI) rappresentato ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 dal dott. Simone Piccioli Responsabile del Settore Affari Generali, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n. del, con la quale si è approvato il presente accordo;
- Il Comune di **RIGNANO SULL'ARNO**, C.F. 80022750485 con sede legale in Piazza della Repubblica, 1 – 50067 Rignano sull'Arno (FI), rappresentato ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 dalla dott.ssa Angela Masi, Responsabile del Servizio Risorse Umane, la quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n. del, con la quale si è approvato il presente accordo;
- **Il Comune di RUFINA**, C.F. 80010950485 con sede legale in Via Piave, 5 - 50068 Rufina, (FI) rappresentato ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 dalla Dott.ssa Hanna Mariana Meini, Responsabile Area Affari Generali Servizi Sociali Educativi Culturali, la quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n. del, con la quale si è approvato il presente accordo;

- **Il Comune di SAN CASCIANO VAL DI PESA**, C.F. 00793290487 con sede legale in Via Niccolò Machiavelli 56 - 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI), rappresentato ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 dalla dott.ssa Maria D'Alfonso Segretaria Comunale, la quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n. del, con la quale si è approvato il presente accordo;
- **Il Comune di SAN GODENZO**, C.F. 01428380487 con sede legale in Piazza del Municipio,1 - 50060, rappresentato ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 dal dott. Moreno Fontani, Responsabile Area delle Funzioni Fondamentali di Londa e San Godenzo, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n. del, con la quale si è approvato il presente accordo;
- l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, per conto dei comuni di Londa, S. Godenzo, Rufina, Pelago, Pontassieve e Reggello, C.F. e P. IVA 06096360489 - con sede legale in Rufina (FI) 50068 - Via XXV Aprile, 10, rappresentato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal Sig. Sauro Nardoni, Responsabile dell'Area Coordinamento Direzionale, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione dell'Unione di Comuni in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. del, con la quale si è approvato il presente accordo;

e

il Consorzio Società della Salute Fiorentina Sud Est, C.F. 94297490487- con sede legale in Piazza della Vittoria 1, Bagno a Ripoli, rappresentato ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 da Simone Naldoni, Direttore della Società della Salute Fiorentina Sud Est, il quale agisce in nome e per conto della Società della Salute Fiorentina Sud Est in esecuzione della Deliberazione di Assemblea dei Soci n. del 12/05/2023, con il quale si è approvato il presente accordo;

PREMESSO che:

- in data 14 gennaio 2021 è stata sottoscritta dagli Enti aderenti, tra cui i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Fiesole, Figline e Incisa V.no, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa e S. Godenzo la Convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Fiorentina Sud Est, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 267/2000 ed in conformità alla LR n. 40/2005, con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Bagno a Ripoli, dott. Ferdinando Ferrini;
- con Deliberazione n. 4 del 23 luglio 2021 la Giunta Esecutiva della Società della Salute Fiorentina Sud Est ha approvato il Regolamento di organizzazione della SdS;
- l'art. 15 del su citato Regolamento di Organizzazione prevede "... *Il personale della SdS Fiorentina Sud Est può essere costituito: a) da dipendenti assegnati funzionalmente dagli Enti aderenti, Comuni e dall'Azienda USL Toscana Centro...*";

- la Società della Salute Fiorentina Sud Est si avvale pertanto, per l'esercizio delle proprie funzioni, di personale - anche di livello dirigenziale e sub dirigenziale - messo a disposizione dai Comuni, salvo esigenze di particolari professionalità non presenti o non disponibili negli stessi Enti, per le quali trova applicazione sul tema l'art. 71 *sexies decies* della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii. Gli Enti consorziati hanno individuato il personale - da assegnare funzionalmente alla SdS - tra quello che svolge prevalentemente le attività e le funzioni da trasferire alla stessa alla data della attivazione dei passaggi di funzione e cioè al 30 giugno 2023. A parità di condizioni il Comune ha tenuto conto della disponibilità dei dipendenti;
- Con convenzione Rep. n. 318 del 27/02/2023 i comuni di Londa, S. Godenzo, Rufina, Pelago, Pontassieve e Reggello hanno conferito speciale delega temporanea all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve per la gestione del Servizio Sociale in attesa dell'effettivo passaggio delle funzioni alla Società della Salute, previsto alla data del 1° luglio 2023;
- Che, in virtù di quanto sopra, l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ha assegnato una unità di personale alla gestione temporanea del Servizio Sociale per conto dei comuni facenti parte;

tanto premesso, le parti convengono quanto segue

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

I Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Fiesole, Figline e Incisa V.no, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa e S. Godenzo e l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, a far data dal 01/07/2023 assegnano in via funzionale alla Società della Salute Fiorentina Sud Est il rispettivo personale dipendente per le attività specifiche di cui alla su citata Convenzione, in ossequio alle attività sancite nelle L.R. 40/2005 e ss.mm.ii. e L.R. 41/2005 e ss.mm.ii., nonché nel Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale 2018-2020, come da **Allegato A** al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale.

Nel suddetto allegato saranno specificati anche i nominativi del Gruppo Tecnico di cui all'Art.16 bis del Regolamento di organizzazione della SdS Fiorentina Sud Est.

Le modifiche che riguardino la provvista di personale di ciascun comune, la modifica della percentuale di assegnazione o la modifica soggettiva del personale assegnato non comportano variazioni alla presente convenzione. Le modifiche devono essere previamente concordate tra il comune e la Società della Salute.

In caso di scioglimento del Consorzio SdS, il personale comandato o assegnato funzionalmente rientra nella disponibilità dell'Ente che ha disposto l'assegnazione. Per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato già dipendente degli Enti consorziati, gli Enti stessi garantiranno nel rispetto della normativa vigente - previo confronto con le organizzazioni sindacali - il riassorbimento nelle dotazioni organiche di provenienza. Al fine di mantenere un elevato standard di efficacia dei servizi erogati,

saranno effettuate verifiche periodiche con riferimento alla conferma/cessazione dell'assegnazione funzionale.

In caso di cessazione/revoca del personale assegnato funzionalmente, esso rientra - a far data dalla cessazione/revoca dell'assegnazione - immediatamente nella disponibilità dell'Ente che aveva precedentemente disposto l'assegnazione.

ART. 2 – MODALITÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

Il/La dipendente assegnato funzionalmente alla SdS mantiene il proprio rapporto giuridico e contrattuale con l'Ente di provenienza ma risponde - sotto il profilo organizzativo e funzionale - al Direttore della Società della salute o suo delegato. La copertura per la responsabilità civile verso terzi è a carico della SdS. Al/alla dipendente funzionalmente assegnato/a alla SdS continua a applicarsi il CCNL Funzioni Locali.

ART. 3 – SEDE DI LAVORO

Il/La dipendente assegnato mantiene la collocazione lavorativa presso il proprio luogo di lavoro.

La sede territoriale a cui il/la dipendente è collocato/a in dotazione corrisponde alla sede lavorativa, ubicata nel territorio dell'Ente di assegnazione funzionale.

I Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Fiesole, Figline e Incisa V.no, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, S. Godenzo e/o Unione di Comuni manterranno le funzioni proprie del datore di lavoro di cui al D. lgs. n. 81/2008. I corsi di formazione relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e di primo soccorso sono a cura della Società della Salute.

ART. 4 – ORARIO DI LAVORO E ASSENZE

In caso di assenza per malattia o infortunio il/la dipendente dovrà fare riferimento al Comune di appartenenza secondo le ordinarie modalità, informando tempestivamente sia il Comune, sia la Società della Salute Fiorentina Sud-Est.

Analogamente si dovrà operare per la gestione di ferie e permessi, previo accordo con il Direttore della Società della Salute Fiorentina Sud-Est o suo delegato.

L'Ente consorziato comunicherà altresì annualmente alla SdS la quantità di ore di lavoro straordinario eventualmente usufruibili dal/la dipendente assegnata funzionalmente alla stessa.

Il Direttore della SdS, o suo delegato, se del caso, parteciperà agli incontri dell'Ente assegnante con riferimento all'individuazione dei dipendenti a cui assegnare le indennità per particolari responsabilità.

Compatibilmente con gli orari lavorativi originariamente svolti, l'orario di lavoro dovrà essere funzionale ai servizi presso la Società della Salute Fiorentina Sud-Est. La rilevazione delle presenze del/della dipendente verrà effettuata dal Comune e/o Unione di Comuni di appartenenza per quanto

attiene la corresponsione dello stipendio mensile, al quale spetterà anche esercitare le attività previste dal CCNL in caso di anomalia rilevata sulle presenze del/della dipendente.

ART. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO E FORMAZIONE

Al/Alla dipendente è mantenuto il trattamento economico previsto per la categoria e posizione economica di inquadramento, ovvero da eventuale contratto integrativo firmato dal Comune assegnante.

Il trattamento economico del/della dipendente, onnicomprensivo di tutte le voci che lo compongono, verrà erogato dal Comune assegnante.

Relativamente al salario accessorio di premialità, gli obiettivi annuali del/della dipendente e la relativa valutazione saranno definiti in accordo fra la Società della Salute Fiorentina Sud Est e il Comune e/o Unione di Comuni di appartenenza.

I costi della formazione non obbligatoria del/della dipendente saranno altresì a carico del Comune di appartenenza.

Il piano della formazione del personale assegnato sarà predisposto annualmente dalla Società della Salute e i costi ripartiti pro quota tra i Comuni assegnanti.

Gli oneri connessi alla programmazione del fabbisogno del personale di cui all'art.39 Legge n.449/97 e ss.mm.iii, all'art.6 del D.lgs. n.165/2001 nonché quelli di cui al D.lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico, di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, rimangono in carico agli enti consorziati di appartenenza del/la dipendente, ai quali quest'ultimo/a rimane giuridicamente assegnato/a.

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

L'assegnazione del/della dipendente rimarrà in essere con le modalità del presente Accordo fino a nuove sopravvenute disposizioni.

Per quanto non previsto dal presente Accordo trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni di legge, i vigenti CCNL e le norme regolamentari dei Comuni assegnanti.

Per il Comune di Bagno a Ripoli

Dott. Stefano Benedetti, Dirigente f.f. Area Gestione Risorse Umane e risorse tributarie

Per il Comune di Barberino Tavarnelle

dott. Sandro Bardotti, Responsabile Gestione Risorse Umane

Per il Comune di Fiesole

Dott. Michele Magi, Responsabile del Dipartimento delle Risorse

Per il Comune di Figline e Incisa V.no

Dott.ssa Ilaria Occhini, Dirigente dell'Area Servizi e Affari Generali

Per il Comune di Greve in Chianti

dott.ssa Alessandra Capaccioli Segretaria Comunale

Per il Comune di Impruneta

Dott.ssa Virginia Possenti, Responsabile del Servizio Affari Generali

Per il Comune di Londa

dott. Moreno Fontani, Responsabile Area delle Funzioni Fondamentali di Londa e San Godenzo

Per il Comune di Pelago

dott.ssa Francesca Guidotti, Responsabile del Servizio Affari Generali

Per il Comune di Pontassieve

Dott. Francesco Cammilli, Responsabile Ufficio di Staff e Programmazione e controllo/Staff del Sindaco

Per il Comune di Reggello

Dott. Simone Piccioli Responsabile del Settore Affari Generali

Per il Comune di Rignano sull'Arno

dott.ssa Angela Masi, Responsabile del Servizio Risorse Umane

Per il Comune di Rufina

Dott.ssa Hanna Mariana Meini, Responsabile Area Affari Generali Servizi Sociali Educativi Culturali

Per il Comune di San Casciano Val di Pesa

dott.ssa Maria D'Alfonso Segretaria Comunale

Per il Comune di S. Godenzo

dott. Moreno Fontani, Responsabile Area delle Funzioni Fondamentali di Londa e San Godenzo

Per l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve

Sig. Sauro Nardoni, Responsabile Area Coordinamento Direzionale

Per la Società della Salute Fiorentina Sud Est

Dott. Simone Naldoni

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)